Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/34/3512 Roma, 3 aprile 2012

OGGETTO: Applicazione al personale appartenente al Comparto Sicurezza dell'art. 12, comma 10 – D.L. 78/2010, di omogeneizzazione del regime di computo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP ROMA

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP ROMA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP ROMA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL ROMA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE
UIL POLIZIA – ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi) ROMA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP ROMA

ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP -
NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA ROMA

In riferimento a quanto indicato in oggetto, concernente l'applicazione dell'art.12, comma 10, del D.L.78/2010, al personale appartenente al Comparto Sicurezza, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che le disposizioni introdotte con il medesimo decreto, non sembrerebbero aver apportato alcuna modifica alla trattenuta mensile del 2,50% sull'80% della retribuzione lorda del dipendente.

EN/ls
3512.risp.OO.SS.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In particolare il comma 10 dell'art. 12 del D.L. 78/2010 modifica il calcolo dei trattamenti di fine servizio a decorrere dalle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, prevedendo che lo stesso debba avvenire con applicazione dell'aliquota del 6,91% della retribuzione utile per ciascun anno di servizio.

Tali novità in materia di trattamento di fine servizio sono tra l'altro state esplicitate dall'INPDAP con circolare n. 17 dell'8/10/2010, il cui contenuto è stato richiamato nella circolare n.333/H/G 47 del 22 novembre 2010 del Servizio Trattamento Pensioni e Previdenza della medesima Direzione Centrale.

E' stato inoltre evidenziato che la sentenza del TAR per la Calabria, Sezione di Reggio Calabria, riferita ad un ricorso del personale appartenente alla Magistratura, non risulta essere definitiva e si limita ad accogliere la censura, per la parte relativa al menzionato prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione, "*previo accertamento dell'illegittimità*".

Tanto premesso, ad avviso della Direzione Centrale per le Risorse Umane, le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 1032/1973, recante " Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato", sono tuttora vigenti e pertanto non sarebbe configurabile un indebito prelevamento di somme ai dipendenti della Polizia di Stato in attività di servizio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

EN/ls
3512.risp.OO.SS.